



Circolare

Alle :

- rappresentanze svizzere all'estero
- autorità di migrazione dei Cantoni nonché delle città di Berna, Bienne, Losanna e Thun
- Registro svizzero delle scuole private

Luogo, data : Berna-Wabern, 7 dicembre 2015

N. di riferimento/incarto : COO.2180.101.7.350248 / 032.13/2011/03098

Riconoscimento delle scuole private iscritte nel «Registro svizzero delle scuole private» (art. 24 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa OASA)

Gentili Signore e Signori,

per preservare l'alta considerazione internazionale e la qualità dell'offerta formativa della Svizzera, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) raccomanda alle autorità cantonali e comunali di migrazione il seguente modus operandi nei riguardi delle scuole private iscritte nel «Registro svizzero delle scuole private»

<http://www.swissprivateschoolregister.com/index.php?id=13&L=3>):

1. Di norma si può ritenere che le scuole figuranti nel registro **adempiamo le esigenze sotto il profilo del diritto in materia di stranieri per quanto riguarda una formazione e un perfezionamento confacenti** ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 OASA (si vedano in merito i criteri per l'ammissione di una scuola nel «Registro svizzero delle scuole private»¹). Le competenti autorità di migrazione non sono pertanto tenute a vagliare in maniera approfondita il programma scolastico e l'iter formativo, a meno che sussistano indizi concreti e evidenti secondo cui la scuola non adempie o non adempie più i requisiti per poter figurare nel registro. In tal caso occorre contattare immediatamente la SEM e il «Registro svizzero delle scuole private» (Hotelgasse 1, Casella postale 316, CH-3000 Berna 7, tel. +41 (0)31 328 40 41, telefax +41 (0)31 328 40 55, info@swissprivateschoolregister.com) per discutere dell'ulteriore modo di procedere. In linea di principio, finché la situazione non sarà

¹**Kriterien - www.swissprivateschoolregister.com**

chiarita non devono più essere rilasciati permessi di dimora a persone desiderose di frequentare la scuola in questione.

Non occorre registrare le istituzioni di formazione professionale superiore riconosciute a livello cantonale e federale, segnatamente le scuole universitarie professionali (SUP). Ora, anche per le scuole alberghiere che propongono cicli di formazione riconosciuti dalla Confederazione si può ritenere che si tratti di «scuole riconosciute». Il riconoscimento cantonale/federale di questi cicli di formazione è considerato un sufficiente adempimento delle condizioni di cui all'articolo 24 OASA.

2. A prescindere dall'iscrizione di una scuola nel «Registro svizzero delle scuole private», le competenti autorità cantonali di migrazione, in collaborazione con le rappresentanze all'estero e con la SEM, **sono sempre tenute a esaminare con cura** se i richiedenti adempiono le **condizioni personali** ai sensi dell'articolo 27 della legge federale sugli stranieri (LStr) e dell'articolo 23 OASA. Se non sono adempite le condizioni personali, non è rilasciato **nessun permesso (di soggiorno di breve durata o di dimora)**, nemmeno in vista della frequenza di una scuola iscritta nel «Registro svizzero delle scuole private».
3. Il «Registro svizzero delle scuole private» si è detto disposto a collaborare da vicino con la SEM e con le competenti autorità cantonali (autorità di migrazione/dipartimenti dell'educazione) per quanto riguarda i punti seguenti:
 - a) Per quanto possibile, dopo la loro iscrizione il «Registro svizzero delle scuole private» procederà a regolari valutazioni senza preavviso presso le scuole private iscritte nel registro. Il «Registro svizzero delle scuole private» inviterà le competenti autorità cantonali e la SEM a partecipare a tali controlli. Le autorità cantonali, dal canto loro, sono libere di invitare il «Registro svizzero delle scuole private» a partecipare ai controlli effettuati dalle autorità. I risultati e le conseguenze di tali controlli vanno comunicati in ogni caso reciprocamente.
 - b) Il «Registro svizzero delle scuole private» esige dalle scuole iscritte un sistema di garanzia di qualità che certifichi gli iter aziendali e organizzativi della scuola. Raccomanderà alle scuole iscritte di optare per un sistema di garanzia di qualità che certifichi anche il contenuto e la qualità dell'insegnamento.
 - c) Il «Registro svizzero delle scuole private» si adopererà affinché le scuole private informino senza indugio le competenti autorità cantonali di migrazione in caso di problemi/irregolarità riguardanti allievi/studenti (p. es. abuso dello scopo del soggiorno, attività lucrativa illegale, persone che si rendono irreperibili, ecc.). Le autorità di migrazione informeranno a loro volta la SEM. Se necessario, la SEM inoltrerà le informazioni alla rappresentanza svizzera competente.
 - d) Il «Registro svizzero delle scuole private» obbligherà le scuole private a osservare il loro obbligo di notifica nei confronti del comune. Per gestire correttamente il registro delle notifiche, il comune necessita dell'indirizzo esatto di ogni allievo o studente, ovvero l'indirizzo presso il quale risiede effettivamente. La scuola è tenuta a notificare senza indugio al comune qualsiasi cambiamento (trasloco, partenza, soggiorno prolungato all'estero ecc.). Solo in tal modo il comune ha una visione globale del luogo di residenza degli allievi e studenti.

- e) Il regolamento concernente l'iscrizione delle scuole private nel registro va adeguato per quanto concerne i punti summenzionati.
4. La presente circolare lascia impregiudicate le prescrizioni e norme cantonali per quanto riguarda l'ammissione e il riconoscimento delle scuole private. Le discipline cantonali restano applicabili.

Vi ringraziamo della preziosa collaborazione.

Distinti saluti

Segreteria di Stato della migrazione SEM



Kurt Rohner
Vicedirettore

Allegato:

Estratto dalle istruzioni LStr, n. 5.1 (Formazione e perfezionamento)